

**COMUNE DI
VILLAFRANCA PADOVANA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI**

Approvato con CC n. 41 del 28.11.2012

TITOLO 1 – PRINCIPI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 – FINALITA’.....	4
ARTICOLO 2 – PROFILI ISTITUZIONALI.....	4
ARTICOLO 3 – VALORI ETICI E CULTURALI.....	4
ARTICOLO 4 – PRINCIPI.....	4
ARTICOLO 5 – COMPETENZE DEL COMUNE.....	5
ARTICOLO 6 – COLLABORAZIONI ISTITUZIONALI.....	5
ARTICOLO 7 – AMBITO D’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	5
TITOLO 2 - OBBLIGHI, PRESCRIZIONI E DIVIETI.....	6
ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEI DETENTORI D’ANIMALI.....	6
ARTICOLO 9 – DIVIETI GENERALI.....	6
ARTICOLO 10 – SEQUESTRO DEGLI ANIMALI.....	8
ARTICOLO 11 – ABBANDONO DI ANIMALI.....	8
ARTICOLO 12 – AVVELENAMENTO DI ANIMALI.....	8
ARTICOLO 13 – TUTELA DELLA FAUNA MINORE. ATTRAVERSAMENTO STRADALE DI ANIMALI, BARRIERE ANTI ATTRAVERSAMENTO, SOTTOPASSAGG E CARTELLONISTICA, CANTIERI.....	9
ARTICOLO 14 – ESIBIZIONE IN POSTAZIONI ITINERANTI.....	9
ARTICOLO 15 – SMARRIMENTO-RINVENIMENTO- DI ANIMALI.....	9
ARTICOLO 16 - PT THERAPY.....	10
ARTICOLO 17 – DIVIETI E REGOLAMENTAZIONI DI SPETTACOLI E INTRATTENIMENTI CON L’UTILIZZO DI ANIMA- E CIRCHI.....	10
ARTICOLO 18 – ESERCIZI COMMERCIALI FISSI O AMBULANTI, ATTIVITA’ OCCASIONALI.....	11
ARTICOLO 19 – MACELLAZIONE DEGLI ANIMALI.....	11
ARTICOLO 20 – INUMAZIONE DI ANIMALI.....	11
TITOLO 3 – CANI.....	12
ARTICOLO 21 – ANAGRAFE CANINA.....	12
ARTICOLO 22 – ATTIVITA’ MOTORIA.....	12
ARTICOLO 23 – DETENZIONE DEI CANI.....	12
ARTICOLO 24 – CUSTODIA DI CANI IN LUOGHI PRIVATI.....	13
ARTICOLO 25 – ACESSO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI.....	13
ARTICOLO 26 – ACCESSO AI GIARDINI, PARCHI ED AREE PUBBLICHE.....	13
ARTICOLO 27 – RACCOLTA DEIEZIONI.....	13
ARTICOLO 28 – CENTRI DI ADDESTRAMENTO – EDUCAZIONE CANI.....	13
TITOLO 4 – GATTI.....	14
ARTICOLO 29 – GATTI LIBERI E COLONIE FELINE.....	14
TITOLO 5 - EQUIDI.....	14
ARTICOLO 30 – EQUIDI.....	14
TITOLO 6 – AVIFAUNA.....	15
ARTICOLO 31 – DETENZIONE DI VOLATILI E DI AVIFAUNA D’AFFEZIONE.....	15
ARTICOLO 32 – DISCIPLINA PER I COLOMBI DI CITTA’.....	15
ARTICOLO 33 – DISCIPLINA DEI PICCOLI ALLEVAMENTI E DEPOSITI DI POLLAME VIVO E DI ALTRI ANIMALI DA CORTILE.....	16
TITOLO 7 – SPECIE ACQUATICHE.....	16
ARTICOLO 34 – DIMENSIONI E CARATTERISTICHE DEGLI ACQUARI.....	16
TITOLO 8 – PICCOLA FAUNA: TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA D’AFFEZIONE: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI..	17
ARTICOLO 35 – TUTELA DELLA PICCOLA FAUNA D’AFFEZIONE: RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI ED ALTRI MAMMIFERI.....	17
TITOLO 9 – ANIMALI ESOTICI: DETENZIONE ANIMALI ESOTICI.....	17
ARTICOLO 36 – DETENZIONE DEGLI ANIMALI ESOTICI.....	17
TITOLO 10 – ANFIBI E RETTILI.....	17
ARTICOLO 37- DETENZIONE DI ANFIBI E RETTILI.....	17
TITOLO 11 – SANZIONI, VIGILANZA SUL REGOLAMENTO, TERMINI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE, ABROGAZIO- NE DI NORME.....	18
ARTICOLO 38 – SANZIONI.....	18

ARTICOLO 39 – VIGILANZA SUL REGOLAMENTO.....	18
ARTICOLO 40 – TERMINI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE.....	18
ARTICOLO 41 – ABROGAZIONE DI NORME.....	19
ALLEGATO I – GLOSSARIO.....	1
ALLEGATO II – TABELLE.....	C
TABELLA PER LA DETENZIONE DEI CANI.....	c
TABELLA PER LA DETENZIONE DEGLI EQUIDI.....	c
TABELLA PER DETENZIONE AVIFAUNA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	d
TABELLA DETENZIONE PESCI D’ACQUA DOLCE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	e
TABELLA DETENZIONE DI MAMMIFERI DA AFFEZIONE (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	f
TABELLA ACQUA-TERRARI PER TARTARUGHE ACQUATICHE (PARAMETRI RACCOMANDANTI).....	f
TABELLA TERRARI PER SERPENTI TERRESTRI (PARAMETRI RACCOMANDANTI).....	f
TABELLA TERRARI PER SAURI (PARAMETRI RACCOMANDATI).....	f
ALLEGATO III – CIRCHI O MOSTRE VIAGGIANTI.....	I

TITOLO 1 – Principi generali

Articolo 1 – Finalità

Il presente atto riguarda la tutela e il benessere di tutte le specie di animali che stabilmente o temporaneamente si trovano nel territorio comunale, nel pieno rispetto delle norme poste a garantire l'igiene e la salute pubblica, la pubblica sicurezza e la tutela ambientale e territoriale.

Ha lo scopo di promuovere la corretta convivenza con l'uomo e di riconoscere alle specie animali il diritto ad una esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.

Articolo 2 – Profili istituzionali

Il Comune di Villafranca Padovana:

1. Nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura ed il diritto alla presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente;
2. Riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche, su proposta degli Organi di vigilanza, può adottare provvedimenti per la loro tutela;
3. Quale comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi;
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.

Articolo 3 – Valori etici e culturali

Il Comune di Villafranca Padovana:

1. In base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali;
2. Opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. Valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Articolo 4 – Principi

Il Comune di Villafranca Padovana:

1. Riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamino al dovere del rispetto e della promozione d'iniziativa per il benessere degli animali;

2. Si adopera a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione Veneto;
3. Condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali;
4. Persegue l'obiettivo di una serena convivenza tra gli uomini e gli animali riconoscendo loro il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, disciplina la tutela di tutti gli animali e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono;
5. Promuove e sostiene iniziative e interventi volti al rispetto e alla tutela degli ecosistemi locali e dell'ambiente. Le modifiche degli assetti territoriali dovranno tenere conto anche degli habitat naturali.

Articolo 5 – Competenze del Comune

Il Comune di Villafranca Padovana esercita la tutela delle specie animali presenti anche allo stato libero nel territorio comunale, in particolare:

1. Esercita la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli, anfibi, pesci e rettili che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale, secondo il principio di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze degli Enti preposti;
2. Esercita, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;
3. Provvede all'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento;
4. Supporta le altre autorità istituzionalmente incaricate nel medesimo intento.

Articolo 6 – Collaborazioni istituzionali

Per la tutela dei diritti degli animali, il Comune agisce in collaborazione con Aulss n. 15 locale, le Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, l'Ordine dei medici veterinari di Padova, l'Università e gli enti territorialmente e funzionalmente competenti.

Il Comune per incrementare la sensibilizzazione dei cittadini sul rapporto uomo-animale-città attua campagne d'informazione e corsi specifici. Tali campagne e corsi saranno realizzate anche con il concorso dell'Aulss n. 15 locale, delle Associazioni Protezionistiche riconosciute operanti sul territorio, dell'Ordine dei medici veterinari di Padova, dell'Università e degli enti territorialmente e funzionalmente competenti. I temi saranno particolarmente riferiti alla prevenzione del randagismo, controllo della riproduzione degli animali d'affezione, conoscenza e rispetto della fauna autoctona, formazione e aggiornamento per curatori di colonie feline, responsabilità dei detentori di animali, ecc. Le Associazioni Protezionistiche riconosciute, nonché gli altri enti pubblici e privati possono gestire in convenzione strutture di ricovero per animali ed eventuali servizi collegati a raggiungimento del benessere e possono collaborare, con gli enti preposti, alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.

Articolo 7 – Ambito d'applicazione del Regolamento

Le disposizioni del presente Regolamento riguardano tutte le specie animali stanziali o temporaneamente presenti nel territorio comunale di Villafranca Padovana, ma non si applicano:

1. Alle attività inerenti agli animali d'allevamento commerciale o ad esso connesse, alle attività di diagnostica, didattica, studio sperimentazione e clinica e chirurgia veterinaria, in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
2. Alla detenzione e allevamento di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia e che non comporti forme di maltrattamento ai suddetti volatili;

3. Alle attività connesse con la disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenze di carattere igienico-sanitario, nonché ai programmi di monitoraggio e controllo della popolazione colombacea, sentito il portavoce dell'Area Ambiente dell'Osservatorio delle Associazioni iscritte al registro Comunale.
4. Le disposizioni relative alla detenzione e al maltrattamento d'animali devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale, come definito nel glossario. Sono comunque fatte salve le norme derivanti da Leggi della Regione Veneto sia sul piano sostanziale sia dell'attribuzione di competenze.

TITOLO 2 Obblighi, prescrizioni e divieti

Articolo 8 – Obblighi dei detentori d'animali

Chiunque conviva, detenga, possieda o abbia accettato di occuparsi di un animale è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie, la razza e la taglia.

In particolare deve:

1. Rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
2. Assicurare le necessarie cure sanitarie e adeguato benessere fisiologico e etologico, compatibilmente con l'attitudine dell'animale;
3. Consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
4. Prendere ogni precauzione per impedirne la fuga;
5. Garantire la tutela dei terzi da aggressioni;
6. Assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
7. Garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire la corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni. Qualora richiesto dalle caratteristiche della specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.

Articolo 9 – Divieti generali

Fatta salva l'ipotesi che il fatto non costituisca reato, è vietato:

1. Maltrattare e/o cagionare una lesione ad un animale ovvero sottoporlo a sevizie o fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche di specie. Altresì, è vietato somministrare agli animali sostanze stupefacenti, fatta esclusione per le cure veterinarie, o vietate e sottoporli a trattamenti che procurino un danno alla salute;
2. Tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, privarli dell'acqua e del cibo necessario ed in particolare è vietato tenere animali in isolamento o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici tipici della loro specie, salvo su indicazione del Medico Veterinario curante,
3. Tenere animali in spazi angusti non compatibili con il loro benessere psico-fisico, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza la possibilità di adeguata deambulazione. Altresì, è vietato tenere animali permanentemente in gabbia ad eccezione di uccelli, roditori e nei casi di trasporto e di ricovero per cure;
4. Allontanare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei due mesi, se non per gravi motivazioni certificate da un Medico Veterinario;
5. Addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica; è altresì vietato addestrare animali in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscano all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie; inoltre sono vietati l'addestramento o le operazioni di selezione/incrocio tra razze intesi ad esaltare la naturale aggressività o potenziale pericolosità;

6. Colorare in qualsiasi modo gli animali, tranne come sistema di marcaggi temporanei con metodi incruenti e che non creino alterazioni comportamentali effettuati da enti di ricerca ufficialmente riconosciuti o dal Medico Veterinario curante per terapie sanitarie specifiche, in ogni caso è vietata la colorazione degli animali per tutto ciò che riguarda le attività di vendita degli stessi;
7. Esporre gli animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo. Le autorizzazioni a spettacoli pirotecnici conterranno le istruzioni e le raccomandazioni specifiche che i detentori o possessori di animali debbono osservare per assicurare l'animale in modo da evitare la manifestazione di comportamenti aggressivi o comunque determinati da stati d'ansia e paura (es. mantenere l'animale vicino a sé e/o in situazioni e in contatto con persone conosciute e comunque in modo che non possa nuocere né a sé né a terzi);
8. Lasciare animali chiusi prolungatamente soli in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione senza opportuna ventilazione all'interno. I finestrini debbono essere disposti in modo che l'animale non possa fuoriuscire con la testa o parte del muso e creare danni a terzi; la sosta non deve creare disagio all'animale e non deve essere a diretta esposizione del sole;
9. Non garantire agli animali, detenuti a qualsiasi titolo, l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere contrario di un Medico Veterinario, il quale dovrà stabilirne la data di inizio e fine trattamento;
10. Trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite, o danni fisici anche temporanei. I contenitori per il trasporto dovranno consentire la stazione eretta. Altresì, escluso alle specie per cui ciò non comporti un rischio di danno fisico (es. Bovini ed Equini), dovranno consentire la possibilità di girarsi e sdraiarsi. Inoltre, è vietato trasportare animali in carrelli chiusi non sufficientemente aerati. Il trasporto su rimorchi deve prevedere accorgimenti tali che i gas di scarico del mezzo trainante non possano essere manipolati con cura. E' vietato lasciarli cadere o rovesciarli. Deve essere assicurata la disponibilità di acqua ad intervalli regolari;
11. Stabulare animali in gabbie con una pavimentazione non idonea alla specie in questione;
12. Mettere gatti alla catena o lasciarli chiusi in gabbie, salvo disposizione scritta del Medico Veterinario. Se il gatto è condotto a mano è preferibile l'uso della pettorina all'uso del collare;
13. L'uso di collari elettrici e di altri strumento coercitivi che provochino sofferenze per costringere l'animale all'obbedienza od impedire la comunicazione animale;
14. L'uso prolungato per i cani di museruole che impediscano l'apertura della bocca per l'abbeveraggio (es. museruole comunemente denominate "stringibocca"), salvo deroghe certificate dal medico veterinario che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale;
15. Procedere all'asportazione chirurgica degli artigli e dei denti se è solo per facilitare la tenuta degli animali da compagnia. Gli atti di amputazione del corpo degli animali sono vietati, quando motivati da ragioni estetiche, con curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della loro integrità fisica, salvo necessità sanitarie, ovvero qualora siano previsti dallo standard di razza riconosciuto dall'ENCI e dalla FCI. In detti interventi non rientrano quelli effettuato per la sterilizzazione chirurgica;
16. L'uso di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli;
17. L'uso di macchine per il lavaggio o l'asciugatura di animali che non consentono all'animale una respirazione esterna alle macchine stesse;
18. Addestrare animali per combattimenti;
19. Utilizzare animali a scopo di combattimento fra esse;
20. Somministrare cibo agli anatidi fatta eccezione delle zone segnalate dal Comune mediante apposita cartellonistica;
21. Di massima l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Qualora per alimentazione vengano utilizzati animali vivi, questi debbono provenire da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e non devono essere sottoposti ad inutili sofferenze;

22. In una civile abitazione la detenzione di un numero superiore a cinque cani e a dieci gatti, con esclusione di cuccioli lattanti. Questi devono essere tenuti per un periodo di almeno due mesi. Per la detenzione di un numero superiore di animali, per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è opportuno il preventivo parere favorevole del Sindaco, con comunicazione all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15;
23. Mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie, sagre o analoghe situazioni ludiche, animali di qualsiasi specie;
24. Tenere crostacei vivi nel ghiaccio;
25. L'accattonaggio con animali;
26. Riguardo ai volatili, di:
 - 26.1. Strapparne le penne, salvo che per ragioni mediche, nel caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - 26.2. Amputarne le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Detto certificato segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
 - 26.3. Mantenere i volatili legati, per periodi prolungati, al trespolo in condizioni tali da poter determinare danni agli arti dell'animale;
27. Condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento;
28. Molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatte salve le procedure di cattura regolamentate dalla normativa su caccia e pesca.

Articolo 10 – Sequestro degli animali

In caso accertata detenzione di animali utilizzati per accattonaggio, tenuti in stato di denutrizione, o sofferenza per precarie condizioni di salute e/o di situazioni di maltrattamento:

1. Gli organi di vigilanza accertano la violazione e denunciano l'illecito;
2. Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con Ministro dell'Interno.

Articolo 11 – Abbandono di animali

Fatte salve le responsabilità penali, è vietato abbandonare animali in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di fauna autoctona proveniente da Centri di Recupero e Associazioni Protezionistiche, autorizzata ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 12 – Avvelenamento di animali

1. Le opere di derattizzazione e disinfestazione, debbono essere eseguite da personale competente e con modalità e precauzioni tali da non nuocere in alcun modo le altre specie animali;

2. Il Medico Veterinario che, sulla base di una sintomatologia conclamata, emette diagnosi di sospetto di avvelenamento di un esemplare di specie animale domestica o selvatica, deve darne immediata comunicazione al Sindaco e all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria della Aulss n. 15, che si attiveranno per le ricerche analitiche delle cause.

Articolo 13 – Tutela della fauna minore. Attraversamento stradale di animali, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.

1. Il Comune di Villafranca Padovana tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale e comunitaria durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante la fase di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
2. A tutela delle nidificazioni dell'avifauna e della salute delle piante le potature ed il taglio degli alberi, salvo situazioni di pericolo e di pubblica utilità, dovranno avvenire al di fuori del periodo compreso tra il primo aprile ed il 31 luglio;
3. A tutela dell'incolumità pubblica e degli animali nei punti stradali ove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune dovrà verificare la possibilità di idonei attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente di porre barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso sulla carreggiata. Dovrà essere disposta la collocazione di un adeguato numero di sagome anticollisione sui pannelli fonoassorbenti e sulle vetrature degli edifici comunali, laddove opportuno, per la sicurezza degli uccelli. Ove possibile si preferiranno pannelli fonoassorbenti colorati al posto di quelli trasparenti. Nelle zone sedi di attraversamento, in superficie o sotterraneo, potrà essere disposta l'installazione di cartellonistica per segnalare l'attraversamento di animali. Ove possibile, dovranno essere disposti sistemi di rispetto della fauna presente nei cantieri di opere edili e/o di restauro conservativo per gli edifici di sua pertinenza,
4. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza ed il rispetto delle esigenze biologiche, la presenza, anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi, potrà essere segnalata con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Articolo 14 – Esibizione in postazioni itineranti

E' vietato ad Enti, Associazioni e privati esibire in postazioni itineranti animali vivi (a maggior ragione cuccioli di qualsiasi specie) con lo scopo di sollecitare offerte e donazioni a qualsiasi titolo o vendita.

Sono ammesse le attività promozionali di affidamento da parte delle Associazioni Protezionistiche presso la sede dell'Associazione o presso il canile rifugio e l'esibizione durante manifestazioni promosse da associazioni aventi finalità zoofile previo parere del competente servizio veterinario in base ad un elenco dettagliato delle specie e alle modalità di trasporto e sicurezza dell'animale stesso.

Articolo 15 – Smarrimento – rinvenimento – di animali

Chiunque rinvenga cani randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo al Comando Polizia Locale che ne informerà l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15, competente per la cattura.

In caso di rinvenimento di un cane o altro animale in difficoltà il cittadino è tenuto ad informare la Polizia Locale o di altre Forze di Polizia che provvederanno a loro volta ad avvisare tempestivamente l'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria competente. Egli può effettuare la messa in sicurezza dell'animale; in ogni caso, le attività di pronto soccorso dovranno essere svolte da Medici Veterinari. Il costo delle cure, qualora svolte da medici veterinari liberi professionisti, sarà a carico di chi presenta l'animale.

Articolo 16 – Pet Therapy

Il Comune di Villafranca Padovana incoraggia nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione ed assistenza con il coinvolgimento di animali (pet therapy). In nessun caso le prestazioni degli animali devono consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o permanenti agli animali.

Gli animali impiegati devono essere sottoposti a controlli periodici da parte di un Medico Veterinario relativi al permanere delle condizioni di salute ed in generale del benessere.

Articolo 17 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali e circhi

1. L'allestimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché l'attendamento di circhi, è soggetto a vigilanza ed alla autorizzazione igienico-sanitaria da parte dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e tenuto conto della DGRV 18/06/2004 n. 1707 s.m. in materia di circhi, mostre viaggianti ed itineranti e della DGRV 31/12/2001, N. 3882 s.m. inerente la detenzione, allevamento e commercio di animali esotici e pericolosi;
2. Manifestazioni espositive di animali
 - 2.1. Nelle manifestazioni espositive di animali
 - 2.1.1. È vietata la partecipazione a cani e gatti di età inferiore a quattro mesi ed a soggetti non svezzati delle altre specie.
 - 2.1.2. Tutti i soggetti esposti debbono presentare idonea condizione fisiologica-sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le patologie individuate dall'Aulss n. 15;
 - 2.1.3. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina.
 - 2.2. L'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, fiere e sagre deve essere autorizzato;
 - 2.3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai comuni precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività e quindi definitiva, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento
 - 2.4. L'utilizzo di animali per riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali, al Comune che, sentito il parere dell'Area Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15, potrà stabilire di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare fra le quali la presenza sul luogo delle riprese di un proprio delegato al controllo.
 - 2.5. In particolare, è autorizzato allo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari solo nel caso in cui:
 - 2.5.1. Le pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato. Qualora il percorso non sia su terreno asfaltato o cementato, deve comunque essere privo di asperità ed irregolarità tali da costituire pericolo per gli animali;
 - 2.5.2. Il percorso della gara, nel caso di cui al precedente punto, sia circoscritto con edeguate sponde capaci di ridurre il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni;
 - 2.5.3. Sia identificato un Medico Veterinario che garantisca una competente assistenza agli animali, durante la durata della manifestazione.

Articolo 18 – Esercizi commerciali fissi o ambulanti, attività occasionali.

Il commercio di animali da compagnia, comprese le specie “non convenzionali”, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il titolare dell'esercizio o chi per esso deve tenere costantemente aggiornato un registro di carico e scarico conforme a quello previsto di cui all'art. 17 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320.

La domanda di autorizzazione sanitaria è presentata all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss n. 15.

Le annotazioni relative ad ogni vendita o acquisto devono essere fatte entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'evento. Chi esercita il commercio di animali da compagnia deve informare adeguatamente il cliente sulle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'animale acquistato, consegnando una dettagliata scheda di specie nella quale siano riportate note di gestione ed alimentazione. Gli animali venduti e/o ceduti all'acquirente devono essere consegnati in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche etofisiologiche degli animali e della durata del trasporto. Nei locali adibiti al commercio, gli animali devono essere tenuti nel rispetto dei seguenti punti:

1. Le gabbie devono essere adeguate alla mole ed al numero degli animali ospitati, devono risultare sempre pulite ed in ordine nonché costruite in materiale tale da evitare il fermento degli animali e di dimensioni idonee al normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta. Inoltre, devono dare la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico, a seconda delle esigenze della specie;
2. Durante i periodi in cui i locali rimangono chiusi gli animali devono essere regolarmente visitati ad intervalli di tempo non superiori a 24 ore, che vengono ridotte a 12 ore nel caso di presenza di cuccioli, al fine di verificare le condizioni di detenzione nonché la disponibilità di cibo ed acqua. Nelle ore notturne deve essere assicurato l'oscuramento da fonti luminose esterne, ove necessario per le singole specie;
3. È vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di estranei alla conduzione dell'attività commerciale. Altresì è vietato esporre animali che non siano in buono stato di salute. Questi vanno allontanati, per salvaguardare la salute degli altri, e sottoposti a terapie adeguate;
4. L'esposizione degli animali non deve avvenire all'esterno degli esercizi commerciali fissi;
5. È vietato l'esposizione di animali nelle vetrine;
6. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale dovranno essere sempre riparati dal sole, dalle intemperie ed essere provvisti, a seconda della specie, di acqua, di cibo, di lettiera ed illuminazione adeguata.

Articolo 19 – Macellazione degli animali

Gli animali allevati a domicilio per uso familiare devono essere macellati nel rispetto delle disposizioni normative correnti.

Articolo 20 – Inumazione di animali

1. E' consentito, al cittadino privato detentore di animali da compagnia deceduti, oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati, l'inumazione in terreni di proprietà del detentore/proprietario, idonei allo scopo e previa certificazione di medico veterinario che escluda qualsiasi possibilità o presenza di malattie infettive e diffuse della specie e attestazione del detentore/proprietario di assenza di molecole farmacologiche

TITOLO 3 Cani

Articolo 21 – Anagrafe canina

Il proprietario o detentore di cani deve provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina regionale entro due mesi di vita o dall'inizio della detenzione al competente servizio veterinario dell'Azienda ULSS 15 o ad un libero professionista autorizzato ad espletare le attività di segnalamento e di applicazione dei microchips

Il proprietario o detentore di cani deve comunicare, entro 15 giorni, al competente servizio veterinario o ad un libero professionista autorizzato di cui al comma precedente qualunque variazione anagrafica (es. trasferimento, decesso....) riguardante il proprio animale.

Articolo 22 – Attività motoria

Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria anche attraverso le aree pubbliche di sgambamento.

I detentori a qualsiasi titolo di un cane possono lasciare il medesimo animale libero nelle aree verdi, giardini o cortili di uso esclusivo purché muniti di idonee recinzioni atte a prevenire la fuga o aggressioni ai passanti.

Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.

Articolo 23 – Detenzione dei cani

Requisiti per la detenzione di cani in recinti.

1. La superficie di base fruibile della recinzione non dovrà essere inferiore ai metri quadri della relativa tabella allegata, in modo da consentire all'animale un'adeguata possibilità di esercizio fisico. Ogni cane detenuto in più comporterà un aumento minimo della superficie disponibile, come indicato nella tabella allegata. A seguito di motivata richiesta, la detenzione, temporanea od occasionale, non conforme ai parametri di cui sopra potrà essere derogata dal Comune, su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio, nel rispetto del benessere degli animali;
2. La recinzione deve:
 - 2.1. Avere la visibilità esterna su almeno un lato;
 - 2.2. Essere integra e in buono stato di conservazione;
 - 2.3. Garantire un'adeguata contenzione dell'animale e soddisfare le esigenze psicofisiche dello stesso.
3. L'area recintata dovrà essere dotata di una cuccia che dovrà essere sufficientemente coibentata, avere un tetto impermeabilizzato, essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra. Non dovrà essere collocata in luoghi oggetto di ristagni d'acqua.
4. E' vietato detenere cani legati alla catena. E' consentito legare momentaneamente il cane solo in casi di effettiva urgenza o pericolo e per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata. La catena deve essere lunga 5 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. Dimensione e peso della fune dovranno essere proporzionati alla grandezza dell'animale. Il cane dovrà poter sempre raggiungere facilmente ricovero, cibo e acqua. Il collare dovrà essere flessibile, regolabile e non stretto.

I requisiti sopra indicati relativi alla detenzione in recinzioni si applicano alle attività di commercio, con esclusioni della toelettature, mentre non si applicano ai canali sanitari ed a rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

Articolo 24 – Custodia di cani in luoghi privati

1. Tenuto presente che la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria, è consentito detenere cani legati alla catena purchè con le caratteristiche di cui all'art. 23 punto 4.
2. Le recinzioni delle proprietà private devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che il cane, se normalmente lasciato libero, possa scavalcarle, oltrepassarle con la testa o possa mordere o arrecare danno a persone o animali ce si trovino dall'altra parte della recinzione.
3. Il Comune, in applicazione all'ordinanza del Ministero del lavoro della salute e politiche sociali del 03.03.2009 concernente "Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" individua , in collaborazione con i servizi veterinari, sulla base dell'anagrafe canina regionale, decidono nell'ambito del loro compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani hanno l'obbligo di svolgere i percorsi formativi.
4. I percorsi formativi di cui al comma precedente dovranno essere svolti secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali del 29.11.2009.

Articolo 25 – Accesso negli esercizi pubblici

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di pubblico trasporto, laddove è consentito, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone e animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. I gatti e gli altri animali da affezione devono essere trasportati in idonei contenitori.

Il presente articolo non si applica ai cani guida per non vedenti i quali possono accedere ai pubblici esercizi anche privi di museruola,

I gestori di esercizi pubblici che impediscano, ostacolino direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti alle sanzioni pecuniarie di cui al successivo art. 38

Articolo 26 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

Per l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione delle aree giochi segnalate con appositi cartelli di divieto, tutti i cani devono essere condotti a guinzaglio.

Nella aree appositamente attrezzate e segnalate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore.

Articolo 27 – Raccolta deiezioni

I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.

Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. Gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni.

Sono esenti i non vedenti accompagnati da cani guida.

Articolo 28 – Centri di addestramento-educazioni cani

Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Comune. L'autorizzazione sarà rilasciata su parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio e sentito il portavoce dell'Area Ambientale dell'Osservatorio delle Associazioni iscritte al registro Comunale.

All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intensi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.

TITOLO 4 Gatti

Articolo 29- Gatti liberi e Colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati;
2. Il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti.

E' vietata l'alimentazione dei gatti nell'ambito di luoghi che per natura e decoro necessitano di particolare tutela quali i giardini a servizio delle scuole, gli ospedali, le case di cura, i luoghi di culto, i cimiteri. In caso di presenza di gatti nelle immediate vicinanze delle citate strutture si deve provvedere all'alimentazione ad una distanza minima di 30 metri dal perimetro dei luoghi stessi. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni Protezionistiche;

3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - 3.1. Previo accordo con i Servizi Veterinari dell'Aulss competente per territorio, gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - 3.2. Spetta all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss di competenza per territorio, l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
 - 3.3. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio e delle Associazioni Protezionistiche;
4. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

TITOLO 5 Equidi

Articolo 30 – Equidi

- 1 E' fatto divieto di tenere gli equidi sempre legati in posta.
- 2 Qualora gli equidi siano detenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo che preveda la chiusura di almeno tre lati ed una copertura superiore che garantisca un isolamento termico.
- 3 Gli equidi devono avere sempre acqua pulita a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
- 4 Gli equidi tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare esercizio all'aperto con cadenza almeno giornaliera.
- 5 La tabella allegata indica i requisiti minimi richiesti per la detenzione degli equidi in box. A seguito di motivata richiesta, la detenzione non conforme ai parametri tabellari potrà essere derogata dal Comune, su parere del Servizio Veterinario dell'Aulss competente per territorio, nel rispetto del benessere degli animali.
- 6 Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche equidi anziani o troppo giovani, malati o sfiancati o a gravidanza inoltrata.
- 7 Gli equidi a fine giornata dovranno essere dissellati e privati dei finimenti, come del morso.
- 8 Il Comune autorizza lo svolgimento di manifestazioni di rievocazione storica comprendente l'attività equestre nel rispetto della normativa in materia e previo parere del competente servizio veterinario
- 9 L'allevamento degli equidi è consentito nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone. Nelle aree con destinazione urbanistica diversa da agricola è di massima vietato, può essere autorizzato dal Comune, previo parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio.

10 L'idoneità del di cavallo per traino vetture pubbliche e/o private è rilasciata nei termini previsti dalla normativa vigente è requisito necessario per esercitare il trasporto

11 E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata e la sola andatura consentita è il passo

12 Il comune dispone la revoca della licenza in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo

TITOLO 6 Avifauna

Articolo 31 – Detenzione di volatili e di avifauna d'affezione

Le gabbie/voliere per la detenzione di volatili all'aperto dovranno prevedere dei ricoveri o dei ripari per la pioggia, il sole e le intemperie adeguati alla specie. I contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere in numero adeguato, sempre riforniti di cibo pulito e fresco e posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità senza che il cibo venga contaminato dalle deiezioni o intriso dall'acqua di abbeveraggio. Si deve assicurare la corretta pulizia della gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno.

Durante la stagione invernale, è vietato lasciare all'aperto, in gabbie non coibentate o sprovviste di una zona riparata, specie esotiche tropicali e/o subtropicali.

Le gabbie/voliere, sia da interno che da esterno, debbono avere, un numero adeguato di posatoi. Questi debbono essere posizionati in modo tale che sia garantito sia l'esercizio della muscolatura pettorale, realizzabile tramite la possibilità di effettuare almeno un minimo di volo tra un posatoio e l'altro, sia che gli animali non tocchino il perimetro della gabbia/voliere con le penne timoniere, con le ali dispiegate in ogni direzione e con la testa.

Qualora la gabbia/voliere contenga più uccelli. Si deve evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, aggressività, esigenze climatiche; tutti gli animali devono essere in grado di muoversi liberamente e contemporaneamente senza rischio di compromettere le penne remiganti e timoniere con l'urto reciproco o con lo sfregamento di queste contro il perimetro della gabbia. Infine, i posatoi devono essere posizionati in modo tale che gli animali non possano imbrattare con le deiezioni le mangiatoie, gli abbeveratoi e le eventuali vaschette per il bagno.

Per i pappagalli è auspicabile la vita di coppia o la compagnia di con specifici o di specie affini e compatibili. Nei casi di animali improntati sull'uomo deve essere comunque concesso l'esercizio della socialità mediante le attenzioni del proprietario. Per le specie che, data la grande mole, sono tenute in condizioni che permettono uno spazio adeguato al volo, il proprietario dovrà adottare degli accorgimenti (come lo sgranchimento controllato al di fuori della gabbia, stimoli e tempo per il gioco) che impediscano l'insorgere nei pappagalli di comportamenti di stress o auto lesivi. Comportamenti auto lesivi, di apatia o di sofferenza fisica o psichica che compromettano il benessere generale degli uccelli tenuti in gabbia saranno valutati come prioritari dai soggetti addetti alla vigilanza veterinaria.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti a viaggi seguito del proprietario, al trasporto, al ricovero per esigenze sanitarie.

Le tabelle allegate indicano le misure raccomandate delle gabbie/voliere, suddivise per le specie di taglia medio-piccola e medio-grande, usualmente detenute per affezione.

Articolo 32 – Disciplina per i colombi di città

Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondini,

taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

E' fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale i somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai colombi, con l'esclusione degli allevatori dei colombi domestici e viaggiatori nei propri allevamenti e dell'Amministrazione Comunale, che potrà anche avvalersi delle associazioni protezionistiche riconosciute.

E' vietata la vendita di mangime per piccioni alle strutture ambulanti e non, poste nell'interno delle mura storiche. E' consentito l'utilizzo delle mangiatorie invernali per uccellini che possiedono un tetto che ne impedisca l'uso da parte dei colombi.

Articolo 33 – Disciplina dei piccoli allevamenti e depositi di pollame vivo e di altri animali da cortile

Fatte salve le disposizioni, direttive e normative inerenti specifiche problematiche igienico sanitarie, l'allevamento di volatili ed altri animali da cortile, detenuto a qualsiasi scopo, deve essere sempre comunicato all'Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria dell'Aulss competente per territorio. Tale allevamento, per evitare l'insorgere di inconvenienti a carattere igienico-sanitario (es. sviluppo di odori, proliferazione di insetti e animali molesti, ecc...) nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da zona agricola, in tutte le varie sottozone, è di massima vietato.

L'allevamento nelle aree aventi destinazione urbanistica a zona agricola, in tutte le varie sottozone deve essere tenuto a distanza non inferiore a 100 mt dai confini delle aree aventi altra destinazione d'uso. In ogni caso gli allevamenti devono rispettare le seguenti condizioni:

- 1.1. Non recare danno o molestia agli abitanti della case vicine
- 1.2. Disporre di recinto chiuso dotato di riparo adeguato dalle intemperie per i ricovero notturno. I volatili dovranno essere detenuti all'interno di un'area esclusiva e delimitata da una recinzione metallica con altezza di metri 1,5;
- 1.3. Il recinto non deve essere situato nell'area confinante con altrui proprietà;
- 1.4. I locali devono avere le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie idonee per le specie allevate.
- 1.5. Nelle aree aventi destinazione urbanistica diversa da agricola, in tutte le varie sottozone, l'allevamento potrà essere autorizzato dal Sindaco, sentito il parere dell'Area Dipartimentale di Sanità Veterinaria dell'Aulss competente per territorio, su aree private scoperte, non edificatorie.

TITOLO 7 Specie acquatiche

Articolo 34 –Dimensioni e caratteristiche degli acquari

Gli animali acquatici debbono essere detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale.

In ogni acquario devono essere garantiti idonei ricambi, depurazioni ed ossigenazione dell'acqua. Le caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura dell'acqua devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie animali presenti.

E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente. Tali disposizioni si applicano anche per gli esercizi commerciali.

Fermo restando che la densità di individui ammessi dipende dalla specie, dal sistema di filtraggio ed aerazione dell'acqua, la tabella allegata indica il volume di acqua raccomandato per la detenzione dei pesci, secondo la loro dimensione.

TITOLO 8 Piccola fauna: tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi.

Articolo 35 – Tutela della piccola fauna d'affezione: roditori, lagomorfi e mustelidi ed altri Mammiferi

Le gabbie di detenzione per i furetti ed altri Mustelidi, per alcuni Roditori (es. degu, cincillà, scoiattoli striati o alcune specie di Sciuridi) e per alcuni Marsupiali (es. petauro dello zucchero) dovrebbero avere minimo due livelli, con apposite scale e tubi di collegamento e rami per le specie che si arrampicano, per consentire lo spostamento in verticale dell'animale. Per tutta la piccola fauna allevata (roditori, lagomorfi, mustelidi, ecc..) ogni gabbia deve contenere minimo un beverino, una mangiatoia sopraelevata per il fieno. Ove previsto dalle esigenze alimentari della specie, una ciotola per il pellettato, un'apposita lattiera sul fondo in base alle necessità della specie detenuta, un ricovero sicuro per ogni animale presente in gabbia.

Si deve prevedere la possibilità dello sgranchimento giornaliero al di fuori della gabbia, sotto stretta sorveglianza. Al fine di prevenire eventuali anomalie comportamentali.

La tabella allegata indica le dimensioni della gabbie, suddivise per le specie da affezione usualmente detenute.

TITOLO 9 Animali esotici: detenzione animali esotici.

Articolo 36 – Detenzione degli animali esotici

I detentori a qualsiasi titolo di animali esotici:

1. Devono conoscere le principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per la corretta gestione;
2. Devono disporre di ricoveri e aree destinate e sufficientemente rapportate alle esigenze degli stessi e devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie e comunque aventi l'imprescindibile idoneità alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone;
3. Sono tenuti a conservare la documentazione, qualora prevista (certificati CITES ecc.)

TITOLO 10 Anfibi e rettili

Articolo 37 – Detenzione di anfibi e rettili

Fermo restando il rispetto delle norme cogenti per la tutela delle specie endemiche di anfibi e di rettili e gli obblighi del detentore di un animale, prescritti nell'art. 8, le tabelle allegate indicano le dimensioni raccomandate per terrari e acquaterrari.

Per quanto riguarda la detenzione degli anfibi:

1. Le rane acquatiche debbono essere tenute in acquario coperto di dimensioni adeguate alle specie a al numero di esemplari con adeguato sistema di pulizia dell'acqua (ricambio parziale periodico e/o filtraggio);
2. Le salamandre e tritoni debbono essere tenuti in acqua-terrario od acquario coperto dotato di zona emersa appositamente di dimensioni adeguate alla specie e al numero di esemplari;
3. I parametri luminosi debbono essere adeguati alla specie;
4. Deve essere previsto un sistema di ossigenazione dell'acqua o tramite innesto di vegetali acquatici o tramite ossigenatori;

Per quanto riguarda la detenzione di rettili:

1. Acquatici: debbono essere tenuti in acqua-terrari dotati di adeguato sistema di pompaggio e filtro e provvisti di zona emersa di dimensioni tali da consentire all'animale di spostarsi tra la parte sottoposta alla fonte di luce e calore ed una parte in ombra. In relazione alle esigenze della specie detenuta, deve essere mantenuta la temperatura ottimale di acqua ed ambiente esterno;
2. Terrestri: debbono essere detenuti in terrari che garantiscano adeguata temperatura, ventilazione e termoregolazione che permetta al rettile di spostarsi tra zone calde e zone più fresche. I terrari debbono essere provvisti di contenitori per l'acqua e di nascondigli.

TITOLO 11 Sanzioni, vigilanza sul regolamento, termini di adeguamento delle strutture, abrogazione di norme.

Articolo 38 – Sanzioni

1. Chiunque viola una prescrizione prevista dal presente Regolamento, che non sia già prevista da altra norma di legge, è prevista da altra norma di legge, è soggetto ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. n. 267/2000 al pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei casi previsti dalla medesima legge n. 689/81 e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si può procedere, qualora sussistano elementi di necessità, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché – ove prescritto o, comunque, qualora sia necessario – dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale e i mezzi sequestrati vengono affidati in custodia ad apposite strutture di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell'animale.
3. I gestori di esercizi pubblici che impediscano, ostacolano direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti alle sanzioni pecuniarie di cui al terzo comma dell'articolo unico della legge 37 del 14.02.1974 consistenti nel pagamento di una somma da € 500 A € 2500.
4. Nei casi traffico ed introduzione illecita di animali da compagnia si applicano le sanzioni di cui alla L. 4 novembre 2010 n. 201

Articolo 39 – Vigilanza sul regolamento

La vigilanza su rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento spetta al Corpo di Polizia Municipale, al Corpo di Polizia Provinciale, all'Aulss competente per territorio Area Dipartimentale di Sanità Pubblica Veterinaria, alle Guardie Zoofile Volontarie ed a tutti gli agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria, ciascuno per quanto di loro competenza.

Le Guardie Zoofile svolgono i loro compiti a titolo volontario.

Articolo 40 – Termini di adeguamento delle strutture

Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario degli animali, o del detentore a qualsiasi titolo, nonché delle attività commerciali fisse o ambulanti alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove esso non sia già diversamente e perentoriamente stabilito si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di accadimento e detenzione degli animali stessi.

Sono escluse le strutture quali ambulatori, cliniche veterinarie, ecc.

Articolo 41 – Abrogazione di norme

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.